ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. GALILEI - G. MAZZINI"-GRAMMICHELE
Prot. 0013754 del 18/10/2025
IV (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. Galilei - G. Mazzini"

Via Dalia, s.n. - Tel. 0933/940071 – 0933/942431 Fax. 0933/942414 95042 – Grammichele

: ctic8aj00q *C.F.91024330879 Codice meccanografico CTIC8AJ00Q*

E-mail @istruzione.it Pec: ctic8aj00q@pec.istruzione.it Sito web: www.icgalileimazzinigrammichele.edu.it

A tutti i docenti

Al personale amministrativo

Ai GENITORI/Esercenti potestà genitoriale

degli alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

Al direttore SS.GG.AA.

Al sito web

CIRCOLARE N 43 – NORMATIVA NOTIFICA A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA- AI GENITORI

Oggetto: monitoraggio assenze e **segnalazione alunni a rischio dispersione. Applicazione Legge n. 159/2023 in materia di obbligo scolastico**.

Al fine di procedere con l'attività di monitoraggio alla frequenza degli alunni in obbligo scolastico e formativo, si richiede al personale docente **di effettuare periodicamente il controllo sul numero di assenze degli alunni delle proprie classi** con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione scolastica, ridurre i casi di insuccesso scolastico e di individuare con congruo anticipo e affrontare con le opportune strategie i prodromici e latenti fattori di rischio sociale, ambientale e culturale.

Non è secondario ricordare il ruolo dell'istituzione scolastica a presidio della sana crescita degli alunni e di ribadire che la dispersione non si identifica solo ed esclusivamente con "bocciature" e abbandoni, bensì come un fenomeno complesso di perdita di efficacia e di continuità dell'azione formativa.

I coordinatori delle classi di scuola secondaria di primo grado e i referenti dei plessi di scuola primaria (dopo periodica rilevazione interna), segnaleranno per quanto di competenza, con tempestività, alla segreteria didattica e per conoscenza al collaboratore del Dirigente Scolastico il nome degli alunni che abbiano fatto registrare **numerose assenze e reiterati ritardi** dal momento che tale comportamento, oltre a rientrare nei casi di dispersione scolastica, compromette la validità dell'anno scolastico.

I coordinatori delle rispettive classi sono tenuti ad accertarsi che la segnalazione sia stata effettivamente presa in carico dal competente ufficio di segreteria.

Il personale preposto degli uffici di segreteria provvederà, con massima urgenza, a inviare alla famiglia dell'alunno inadempiente una comunicazione scritta per segnalare le criticità riscontrate.

Nei casi di ripetute inadempienze i coordinatori di classe/referenti di plesso prevalenti, invieranno suddette comunicazioni al referente Funzione Strumentale e anche all'attenzione del Dirigente Scolastico per le dovute segnalazioni al Sindaco e all'Autorità. Si ribadisce che l'obbligo di segnalazione da parte dei docenti è previsto qualora l'alunno interessato si assenti facendo rilevare:

1) ***FREQUENZA INCOMPLETA**:* alunno/a che, senza autorizzazione formale del Dirigente Scolastico, risulta spesso assente in determinati giorni e/o non frequenta assiduamente le lezioni (es. frequenti ritardi/frequenti uscite anticipate);

2) ***FREQUENZA IRREGOLARE***: alunno/a che pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in modo saltuario, compromettendo la continuità del processo formativo (alunno/a che registra un numero di assenze non giustificate, superiore a 5 gg. non giustificate o comunque oltre i limiti previsti dalla normativa);

3) ***ABBANDONO***: alunno/a che, dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, ha interrotto precocemente e arbitrariamente la frequenza senza darne motivata comunicazione;

4) ***EVASIONE**:* alunno/a che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra nel circuito formativo e, pertanto, non è conosciuto dall'istituzione scolastica perché non si è mai presentato a scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i soggetti in indirizzo che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cosiddetto **"Decreto Caivano"**), tra le misure che riguardano la scuola assume particolare rilievo l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione.

Nello specifico, con detto articolo, è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione), con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il **rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione", in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.**

Si riportano, a mero titolo indicativo e non esaustivo, alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023: **"Il *dirigente scolastico verifica la* frequenza *degli alunni* soggetti *all'obbligo di istruzione*, *individuando quelli* che *sono assenti per più di quindici* giorni, *anche non consecutivi,* nel corso *di* tre mesi, senza *giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda* la *frequenza entro* sette *giorni dalla comunicazione al* responsabile *dell'adempimento dell'obbligo di istruzione*, il *dirigente* scolastico avvisa *entro* sette *giorni* il *sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad* ottemperare *alla* legge. *In ogni* caso, costituisce *elusione dell'obbligo di* istruzione *la* mancata *frequenza di almeno un* quarto *del monte* ore *annuale personalizzato* senza *giustificati motivi"*.

La legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione, individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo a ottemperare alla legge; nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione la scuola cura la trasmissione al Sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Poiché il testo di legge dispone che "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi", si invitano i docenti coordinatori a monitorare costantemente la frequenza degli alunni delle rispettive classi e a comunicare con immediatezza alla

dirigenza eventuali casi di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non continuative, nell'arco di tre mesi.

Sarà poi compito del Dirigente inviare formale comunicazione alla famiglia. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione del Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente provvederà ad avvisare, entro sette giorni, il Sindaco per i successivi provvedimenti di competenza.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione sopra descritto, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale (obbligo di presentare denuncia al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria).

Si ricorda che la nuova normativa prevede quanto segue:

- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, può essere punita con la reclusione fino a due anni.

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, la quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione è punita con la reclusione fino a un anno. Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado a monitorare attentamente e a ridurre al minimo indispensabile le assenze dei propri figli, nonché a giustificare tempestivamente le stesse attraverso il registro elettronico.

Atteso che la scuola è tenuta a un controllo rigoroso della frequenza scolastica individuando gli alunni inadempienti, gli alunni con elevato numero di assenze ingiustificate ovvero alunni "predisposti a rischio", per consentire allo scrivente di dar seguito ai compiti in capo al medesimo, i suddetti docenti potranno effettuare le dovute segnalazioni compilando l'apposita scheda, nella quale indicare anche i nominativi degli alunni che per un massimo di 5 giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato 10 giorni di assenze saltuarie ingiustificate.

La segnalazione dovrà avvenire nella modalità di compilazione del Modulo appositamente creato.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra la Puzza

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"